

Tribunale civile di Ancona

Istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi ex articoli 6 e seguenti della L. 27.1.2012, n. 3

Accordo di ristrutturazione del debito

Il signor **Paolo Bani**, nato a Bengasi (Libia) il 5.8.1965 (c.f. BNA PLA 65M05 Z326D) rappresentato e difeso ai fini della presente procedura dall'**Avv. Carlo Canafoglia** (CNFCRL71H13I608H), indirizzo pec carlo.canafoglia@pec-ordineavvocatiancona.it, presso il cui studio sito in Senigallia, Lungomare Marconi n. 32, elegge domicilio, espone la proposta di soddisfazione dei propri debiti, mediante "*accordo di ristrutturazione del debito*".

La presente proposta è stata redatta con l'ausilio dell'Avvocato Giovanna Ciotti, con studio in Ancona, via Matteotti 54 (c.f. CTTGNN72L47D451I ed indirizzo PEC: g.ciotti@sicurezzapostale.it) e del Dr. Andrea Muzzonigro, (c.f. MZZNDR76S03A271B ed indirizzo PEC: a.muzzonigro@odcecanconapec.it), con studio in Ancona, Piazza del Plebiscito n. 2, professionisti nominati con provvedimento del 30.3.2017 del Referente dell'Organismo di sovra indebitamento della CCIAA di Ancona, Dr. Michele De Vita, su istanza del debitore ex articolo 15 L 3/2012 del 2.3.2017, professionisti in possesso dei requisiti ex articolo 28 L.F. per lo svolgimento delle funzioni demandate dalla L.3/2012 all'Organismo di Composizione della crisi da sovra indebitamento, che hanno attestato l'attuabilità del piano per la composizione della crisi di seguito esposto.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

L'istante, soggetto giuridico non assoggettabile a procedure concorsuali, si trova in una condizione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile e, pertanto, con la presente istanza, chiede di potersi avvalersi della procedura di composizione della crisi dell'**"accordo di ristrutturazione del debito"**.

La crisi da sovraindebitamento origina dalla concessione di un finanziamento bancario di iniziali €. 360.000,00, concesso da Banca Intesa San Paolo S.p.A. all'associazione non riconosciuta "*Pensiero Stupendo*" di Senigallia per lo svolgimento delle finalità e dell'attività sociale, di cui il Bani era membro ed associato.

Il signor Paolo Bani, unitamente ai signori Ignazio De Micco, Giuseppe Carlini e Roberto Gregoretti, garantiva, personalmente e solidalmente, il pagamento del suddetto finanziamento, quale fideiussore, concedendo anche un'ipoteca volontaria, su un immobile di sua proprietà.

Dei quattro garanti solo il signor Giuseppe Carlini si limitava a rilasciare una garanzia fideiussoria, personale e solidale, per un importo inferiore (€. 170.000,00), senza concedere garanzie reali su immobili di sua proprietà.

Stante l'interruzione dell'attività sociale dell'associazione non riconosciuta "*Pensiero Stupendo*" di Senigallia, i garanti non riuscivano ad onorare il pagamento delle rate del finanziamento, ammontanti a quasi €. 5.000,00 mensili, con le proprie fonti di reddito.

A fronte del mancato pagamento delle rate del mutuo il Bani, unitamente agli altri garanti, veniva messo "*in sofferenza*" e l'Istituto di credito segnalava gli istanti nei circuiti bancari e creditizi quali "*cattivi pagatori*".

Ciò, unito al vincolo di solidarietà del debito, determinava la difficoltà di rivolgersi ai canali normali del credito, pur essendo gli stessi patrimonializzati e con una capacità restitutoria assicurata dai relativi stipendi.

Seguiva una trattativa con Banca Intesa San Paolo S.p.A. per addivenire ad una soluzione della "*sofferenza*".

I signori Paolo Bani, Ignazio De Micco, Giuseppe Carlini e Roberto Gregoretti, con il consenso dell'Istituto mutuante, versavano per oltre un anno, in modo regolare, la complessiva somma di €. 2.000,00 mensili.

Al termine di questo periodo la Banca non concedeva ulteriori proroghe, né dava la disponibilità ad una rinegoziazione del debito e promuoveva l'azione esecutiva immobiliare nei confronti dei tre soggetti, che avevano concesso l'ipoteca volontaria, ivi compreso il signor Paolo Bani.

Seguiva l'attivazione della garanzia bancaria da parte di Intesa San Paolo S.p.A., che arrivava alla notifica di un atto di pignoramento immobiliare nei confronti del signor Paolo Bani, avente ad oggetto un compendio immobiliare di proprietà dell'istante.

Oggi pende una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Ancona (r.g. es. n. 60/2017) a carico del Bani, in cui è stata già effettuata e depositata la perizia estimativa da parte del CTU, Arch. Sardella Paolo, incaricato dall'Ufficio giudiziario.

Il signor Paolo Bani vuole avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e nello specifico dell' "*Accordo per la ristrutturazione del debito*" per poter adempiere le proprie obbligazioni.

--- 0 ---

Situazione debitoria

Il signor Paolo Bani, unitamente ai signori Ignazio De Micco e Roberto Gregoretti, prestava garanzia fideiussoria a Banca Intesa San Paolo S.p.A., a fronte dell'erogazione di un mutuo all'Associazione Pensiero Stupendo di Senigallia, di cui era associato.

Ad oggi il debito residuo nei confronti di Banca Intesa San Paolo S.p.A. ammonta ad €. **354.081**, di cui il Bani è garante e responsabile, in solido con gli altri garanti, per l'intero.

Il signor Bani risulta, altresì, debitore nei confronti di Ubi Banca, già Banca Marche, per un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di un appartamento, sito in Senigallia, in via Petrarca n. 14.

Su quest'ultimo immobile risulta iscritta un'ipoteca volontaria a fronte dell'erogazione di un mutuo ipotecario di originari €. 120.000,00 da parte di Banca Marche S.p.A. .

Ad oggi il debito residuo nei confronti di Banca Marche, oggi Ubi Banca, ammonta alla data del 28.02.2018 a circa €. **55.833**.

Le rate mensili di tale mutuo ammontano a circa €. 560,00 mensili.

Le rate arretrate risultano regolarmente pagate.

Il signor Paolo Bani prestava inoltre fideiussione bancaria in favore di Banca dell'Adriatico, oggi Banca Intesa, per una pratica di finanziamento in favore dell'Associazione "*Monitor Associazione*", sedente in Marzocca di Senigallia, unitamente ai signori Ignazio De Micco e Roberto Gregoretti. Tale debito veniva ceduto alla Cross factor spa, la quale avanzava richiesta di €.8.847,03. Il signor Roberto Gregoretti predisponendo piano di rientro con Cross factor spa, che sta regolarmente pagando. Ad oggi il debito residuo risulta essere di €. **5.886,95**.

Il signor Paolo Bani, alla data del 9.4.2018, non risulta avere debiti con l'Erario per tributi diretti o indiretti, né cartelle esattoriali e/o debiti iscritti a ruolo.

Situazione patrimoniale e mezzi di sostentamento dell'istante

Il signor Bani dichiara di non avere partecipazioni societarie.

Il signor Bani è dipendente presso l'Asur Marche (Ospedale Umberto I di Ancona), come collaboratore professionale sanitario, e percepisce una retribuzione netta mensile pari ad €. 1.600,00 circa.

Da un punto di vista patrimoniale risulta proprietario di due appartamenti, l'abitazione principale, in cui vive e su cui grava l'ipoteca a favore di Banca Intesa, oggi oggetto di procedura esecutiva immobiliare, sito in Senigallia via Rossini, ed una seconda abitazione.

Quest'ultima, sita in Senigallia, Via Petrarca n. 14, risulta locata ad un canone mensile di €. 442,00 (€. 5.304,00 annui), a fronte del quale versa una rata mensile per il mutuo di €. 580,00.

L'istante è proprietario dell'autovettura Fiat Panda del 2008.

Risulta avere altresì un conto corrente presso Ubibanca (c/c n. 10737), su cui risulta un saldo attivo di €. 17.519,03, alla data del 3.5.2018.

E' altresì titolare di una polizza assicurativa (Gruppo Generali n. 20140602-01), sottoscritta il 29.04.2011, con saldo attuale di €. 21.591,89.

Spese mensili e per il sostentamento

Si riportano di seguito le spese che il Bani sostiene per il proprio mantenimento .

Passivo	personale	
	Mensile	Annuale
Rata mutuo - ex BdM	580,00 €	6.960,00 €
Spese varie	200,00 €	2.400,00 €
Spesa auto	90,00 €	1.080,00 €
Cedolare secca	92,77 €	1.113,21 €
Assic. auto	34,58 €	415,00 €
Bollo auto	10,42 €	125,00 €
Condominio (Via Rossini)	100,00 €	1.200,00 €
Ass.casa	25,00 €	300,00 €
Piano di accumulo (F.do pensione)	200,00 €	2.400,00 €
Adozione a distanza	15,00 €	180,00 €
Tassa collegio IPASVI	4,33 €	52,00 €
Enel-gas	75,00 €	900,00 €
TARI	12,67 €	152,00 €
IMU seconda casa	27,00 €	324,00 €
TASI seconda casa	4,50 €	54,00 €
Totale spese mensili su deb personali	1.471,27	17.655,21

Crediti in prededuzione

Alle passività sopra descritte andranno aggiunti i crediti in prededuzione, maturati a seguito delle descritte procedure.

Nello specifico a carico del signor Paolo Bani risultano i compensi dovuti ai professionisti nominati dall'OC.C., i costi della procedura esecutiva immobiliare promossa da Banca Intesa spa, nonché i compensi spettanti al professionista, che lo assisterà nella presente procedura.

I costi vengono così determinati:

- Professionisti – OCC	€. 7.000
- Professionisti – esecuz. Immob. (stimati)	€. 5.000
- Professionisti che assistono debitore	€. 3.806
Totale	€. 15.806

Presupposti della proposta di accordo per la ristrutturazione del debito

Il signor Paolo Bani vuole avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e nello specifico dell' *“Accordo per la ristrutturazione del debito”* per poter adempiere le proprie obbligazioni.

Non chiede che l'Istituto di credito, Banca Intesa San Paolo S.p.A., subisca una decurtazione del proprio credito, ma propone una modalità di adempimento, per sé e per gli altri coobbligati in solo, tale che possa consentire loro di adempiere il debito, **superando l'attuale squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.**

Unitamente e contestualmente alla presente istanza anche i signori Ignazio De Micco, Giuseppe Carlini e Gregoretti Roberto, garanti in solido, presenteranno un ricorso per accedere alla procedura di composizione della crisi ex articoli 6 e seguenti della L. 27.1.2012, n. 3.

I signori Ignazio De Micco e Giuseppe Carlini, come il Bani, presenteranno istanza per attivare un accordo di ristrutturazione del debito, mentre il Gregoretti procederà con un piano di liquidazione del patrimonio, avendo una situazione debitoria più complessa.

Presupposto delle presenti procedure sarà la **cessazione del vincolo di solidarietà del debito principale e la trasformazione della posizione creditoria da obbligazione di natura solidale ad obbligazione di natura parziaria**, corrente con Banca Intesa San Paolo S.p.A., con la suddivisione della posizione debitoria in tre parti uguali.

Ciò consentirà il rispetto dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge, in relazione ai crediti muniti di privilegio.

Nello specifico ogni **creditore ipotecario** provvederà ad estinguere una terza parte dell'intero debito corrente nei confronti di Banca Intesa ammontante ad oggi ad **€.354.081.**

Il signor **Paolo Bani**, in quanto **creditore ipotecario**, si obbliga a corrispondere 1/3 dell'intero debito corrente nei confronti di Banca Intesa, pari all'importo complessivo di **€. 118.027.**

A maggior tutela ed a garanzia dell'esatto adempimento del credito vantato dall'Istituto

di credito, il signor Paolo Bani, da un lato, ed i signori De Micco-Carlini, dall'altro, si obbligano inoltre a corrispondere, ognuno nei limiti del 50% della nuova obbligazione parziaria, per il quale verrà creata apposita classe ai sensi dell'articolo 55 L.F., la differenza del debito, che residuerà in capo all'altro garante, signor Roberto Gregoretti, nei confronti di Banca Intesa – San Paolo, ad esito della procedura di liquidazione del patrimonio immobiliare di quest'ultimo, la cui durata massima è prevista nel termine di 4 anni.

Viene così creata apposita classe, ai sensi dell'articolo 55 L.F. , ed avrà ad oggetto la differenza del debito, **di natura chirografaria**, che residuerà in capo al signor Roberto Gregoretti nei confronti di Intesa – San Paolo, ad esito della procedura di liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare di quest'ultimo.

La divisione del debito in tre parti uguali e la cessazione del vincolo di solidarietà non impediranno a Banca Intesa San Paolo S.p.A. di recuperare l'intero credito vantato, che rimarrà comunque garantito dai beni immobiliari dei singoli istanti, sui quali insiste ipoteca volontaria di primo grado.

I debitori, dal canto loro, avranno la possibilità di soddisfare il loro debito, sempre con modalità certe ed in tempi relativamente brevi, ma senza dover sostenere ingenti costi legali e procedurali e, soprattutto, senza dover correre il rischio di vedersi ridotto sensibilmente il valore del loro patrimonio, a causa di una vendita esecutiva con l'alea dei ribassi di un'asta giudiziaria.

La cessazione del vincolo di solidarietà e la divisione del debito in tre quote di ugual importo consentiranno ai debitori di poter far fronte agli impegni assunti con maggior facilità, anche ai fini del ricorso al sistema bancario e creditizio.

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il signor Paolo Bani propone:

Debito Banca Intesa San Paolo S.p.A. (credito ipotecario):

1 – Cessazione del vincolo di solidarietà del debito corrente tra i garanti, Paolo Bani, Ignazio De Micco e Roberto Gregoretti, che hanno rilasciato ipoteca volontaria, nei confronti di Banca Intesa San Paolo spa, e suddivisione del debito in tre parti uguali, salvo quanto viene previsto al paragrafo "*crediti condizionati ex art. 55 lf (credito chirografario) -Posizione debitoria Banca Intesa – San Paolo*".

2 – Pagamento da parte del signor Paolo Bani, **creditore ipotecario**, di 1/3 dell'intero debito residuo nei confronti di Banca Intesa San Paolo S.p.A. (capitale, interessi convenzionali e spese legali sostenute dal creditore fino alla definizione della procedura di sovra indebitamento) pari ad euro 118.027 con le seguenti modalità:

- versamenti rateali mensili di €. 400,00, per i primi 9 mesi, a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologazione del piano; tali somme verranno accantonate mensilmente in apposito libretto intestato alla procedura o in strumento di deposito equipollente e verranno corrisposte, in un'unica soluzione, unitamente alla differenza di cui al paragrafo successivo

- corresponsione, in una unica soluzione, della differenza del debito che il signor Paolo Bani (debitore ipotecario) ha nei confronti di Banca Intesa, sempre nei limiti di 1/3 dell'intero debito oggi corrente nei confronti di tutti i garanti che hanno rilasciato ipoteca su beni di loro proprietà, entro tre mesi dal termine della predetta rateizzazione,

mediante provvista da acquisire tramite finanziamento con Istituto di credito, con facoltà per l'istante di estinguere, anche prima dello spirare dei suddetti termini, il debito residuo.

3 – Mantenimento della garanzia ipotecaria oggi esistente sui propri beni.

Crediti in prededuzione.

1 - **versamenti rateali mensili di €. 150,00**, per i primi 11 mesi, a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologazione del piano, da corrispondere in un'unica soluzione ai soggetti preposti, unitamente a quanto indicato al paragrafo successivo; tali somme verranno accantonate mensilmente in apposito libretto intestato alla procedura o in strumento di deposito equipollente e verranno corrisposte, in un'unica soluzione, unitamente alla differenza di cui al paragrafo successivo;

2 - **corresponsione, in una unica soluzione**, della differenza del credito in prededuzione che il signor Paolo Bani ha maturato, entro un mese dal termine della predetta rateizzazione, ad eccezione delle spese stimate dei professionisti, tutti, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare essendo legate all'estinzione della procedura stessa.

Crediti condizionati ex art. 55 lf (credito chirografario):

-Posizione debitoria Banca Intesa – San Paolo.

1 - **corresponsione della differenza del debito**, che residuerà in capo al signor **Roberto Gregoretti** nei confronti di Banca Intesa – San Paolo, ad esito della procedura di liquidazione del suo patrimonio immobiliare, **nei limiti della misura del 50%**, corrispondente alla somma di **euro 59.013,50**. La corresponsione di tale somma avverrà entro tre mesi dal termine della suddetta procedura di liquidazione, la cui durata massima è prevista nel termine di anni 4.

Crediti condizionati ex art. 55 lf (credito chirografario):

-Posizione debitoria Cross factor spa.

1 - **corresponsione della differenza del debito**, che residuerà in capo al signor **Roberto Gregoretti** nei confronti di Cross factor spa, ad esito della procedura di liquidazione del suo proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, **nei limiti della misura del 50%** corrispondente alla somma di **euro 2.943,47**. La corresponsione di tale somma avverrà entro tre mesi dal termine della suddetta procedura di liquidazione, la cui durata massima è prevista nel termine di anni 7 .

-- 0 --

Nella denegata ipotesi in cui la proposta sopra descritta non riuscisse a realizzarsi, nei tempi e nelle modalità sopra indicate, [paragrafo 1 e 2 Debito Banca Intesa (credito ipotecario); paragrafo 1 dei “crediti condizionati ex art. 55 lf (credito chirografario) - Posizione Banca Intesa – San Paolo” e paragrafo 1 Cross factor spa(credito chirografario)], si procederà con la liquidazione del bene immobile del signor Paolo Bani, gravato da ipoteca (abitazione principale sita in Senigallia via Rossini n. 45), oggi sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte di Banca Intesa – San Paolo spa, entro il termine successivo di 12 mesi.

Qualora, ad esito della vendita di tale bene immobile e detratto quanto versato dal signor Paolo Bani successivamente all'omologazione del piano, il credito vantato dall'Istituto di

credito[paragrafo 1 e 2 Debito Banca Intesa (credito ipotecario); paragrafo 1 dei “crediti condizionati ex art. 55 l.f. (credito chirografario) - Posizione Banca Intesa – San Paolo” e paragrafo 1 Cross factor spa(credito chirografario)], non risultasse interamente soddisfatto, si procederà con la liquidazione dell'altro immobile di proprietà del signor Paolo Bani e cioè l'immobile ad uso abitativo sito in Senigallia, via Petrarca n.14.

Debito Ubibanca, già Banca Marche spa:

1 – pagamento delle rate mensili del mutuo ipotecario, fino all'estinzione del complessivo debito.

--0--

Ai fini del soddisfacimento del piano di cui sopra, il signor Paolo Bani si obbliga a vincolare in apposito libretto le somme portate nel conto corrente Ubi Banca n. 10737, nei limiti di **€. 13.606,00**.

--0--

Il signor Paolo Bani risulta percepire **entrate** di poco superiori ad **€. 2.050,00 mensili** e di sostenere **spese** per il suo mantenimento e sostentamento di circa **€. 1.470,00 mensili**, che si propone di continuare a versare anche nelle more dell'adempimento della procedura de quo.

La proposta di corrispondere **€. 550,00 mensili**, per far fronte alla prima parte del piano per il superamento della crisi da sovra indebitamento, risulta pertanto fattibile ed attuabile.

CONDIZIONI DELL'ACCORDO

La validità e l'efficacia della presente proposta di ristrutturazione del debito presuppone l'accoglimento della seguente condizione:

1 – **Cessazione del vincolo di solidarietà del debito** corrente tra i signori Paolo Bani, Ignazio De Micco e Roberto Gregoretti (debitori ipotecari) nei confronti di Banca Intesa San Paolo spa, e **trasformazione della posizione creditoria da obbligazione di natura solidale ad obbligazione di natura parziaria**, corrente con Banca Intesa San Paolo S.p.A., con la suddivisione della posizione debitoria in tre parti uguali, salvo **l'obbligo di corresponsione della differenza del debito**, che residuerà in capo al signor **Roberto Gregoretti** nei confronti di Banca Intesa – San Paolo, ad esito della procedura di liquidazione del suo proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, **nei limiti della misura del 50%**.

L'accettazione della proposta da parte di Banca Intesa San Paolo S.p.A., creditore ipotecario, deve considerarsi per il medesimo complessivamente conveniente, sia in termini di tempistica che di importi di realizzo complessivo.

--- 0 ---

Tanto premesso, l'istante, ut supra,

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia:

1 - disporre la fissazione, con urgenza, stante l'avanzato stato delle procedure esecutive in danno dell'istante e degli altri coobbligati in solido, dell'udienza di cui all'articolo 10/1°, L. n. 3/2012, con ogni conseguente provvedimento;

2 - disporre, nelle more della convocazione dei creditori, la sospensione di tutti i procedimenti di esecuzione forzata in essere (r.g. es. imm.re Tribunale civile di Ancona n. 60/2017), ai sensi dell'articolo 10/2°, lettera c; L. n. 3/2012;

3 - disporre la cancellazione delle segnalazioni del nominativo dell'istante Paolo Bani

presso la Centrale Rischi e presso il Crif e/o presso ogni altre banca dati, al fine di consentire all'istante un più facile ricorso al sistema bancario, da eseguirsi con provvedimento giudiziale o su iniziativa dei creditori precedenti .

Si produce:

Elenco creditori;

- 1 – Delega processuale Paolo Bani;
- 2 – Istanza assistenza ex art. 15 L.3/2012, nomina gestori crisi e verbale incontro O.C.C. del 19.2.2018;
- 3 – Attestazione fattibilità accordo ristrutturazione del debito Gestori crisi O.C.C.;
- 4 – Autocertificazione stato famiglia; + *Certificato stato famiglia*
- 5 – Contratto mutuo ipotecario Banca Intesa spa, già Banca Popolare dell'Adriatico spa;
- 6 – Fideiussione Banca Intesa spa, già Banca Popolare dell'Adriatico spa;
- 7 – Corrispondenza Banca Intesa;
- 8 – Piano ammortamento mutuo ipotecario Banca Marche + *Contratto Mutuo*
- 9 – 730/2018, 730/2017, 730/2016;
- 10 – buste paga;
- 11 – attestazione Agenzia delle Entrate;
- 12 – movimenti conto corrente;
- 13 – report polizza investimento;
- 14 – iscrizioni ipotecarie;
- 15 – visure catastali;
- 16 – atto di precetto Banca Intesa;
- 17 – atto di pignoramento Banca Intesa;
- 18 – C.t.u. procedura esecutiva promossa da Banca Intesa;
- 19 – delega vendita professionista proc. Esecutiva imm.re;
- 20 – attestazione Centrale rischi Banca d'Italia;
- 21 – posizione debitoria Cross factor spa;
- 22 – attestazione Crossfactor spa;
- 23 – contratto locazione immobile via Petrarca;
- 24 – libretto circolazione auto;
- 25 – spese.

Senigallia, 01.08.2018

Avvocato Carlo Canafoglia



PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto **PAOLO BANI**, nata in Libia il 5.8.1965 e residente in Senigallia Via Rossini n. 45 (c.f. BNA PLA 65M05 Z326D), delega l'Avv. Carlo Canafoglia, affinché lo rappresenti e difenda in ogni fase e grado del presente procedimento civile nonché in quello d'appello, come nel procedimento di esecuzione ed eventuali opposizioni, conferendogli ogni facoltà di legge, comprese quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere domicili nonché nominare e sostituire a sé altri procuratori.


Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Carlo Canafoglia in Senigallia, Lungomare Marconi 32.

PAOLO BANI

Bani Paolo

Vista è autentica

Avv. Carlo Canafoglia





IL TRIBUNALE DI ANCONA

2^A SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento ex l. 3/2012 introdotto da **Paolo Bani** nonché con l'ausilio dell'O.C.C. nominato dott. Andrea Muzzonigro e avv. Giovanna Ciotti con studio ad Ancona;
visto il provvedimento interlocutorio del 13.08.2018;
vista la nota integrativa depositata dall'avv. Carlo Canafoglia e dal gestore della crisi avv. Giovanna Ciotti;
esaminata la proposta di accordo e la documentazione allegata dal ricorrente e verificata la sussistenza dei presupposti per accedere alla procedura nonché la completezza della documentazione allegata all'esito delle integrazioni depositate dal ricorrente;
rilevato che all'esito della nota di chiarimenti depositata dal ricorrente è stato specificato come la proposta finalizzata ad ottenere la "cessazione del vincolo di solidarietà" rispetto al debitore principale con contestuale "trasformazione della posizione creditoria da obbligazione di natura solidale ad obbligazione di natura parziaria" inerente il debito verso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. e riferita ai fidejussori Roberto Gregoretti, **Paolo Bani**, Ignazio De Miccio (i quali hanno depositato tre distinti accordi di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento sostanzialmente fondati sui medesimi presupposti fattuali e giuridici) costituisca un mero accordo negoziale con i creditori che verrebbe meno automaticamente ove l'accordo con i creditori non venisse raggiunto o nell'ipotesi di risoluzione dell'accordo dopo la sua omologazione;
osservato inoltre che in generale, il creditore - salvo che la solidarietà non sia prevista dalla legge per motivi di ordine pubblico - può rinunciare all'effetto principale della solidarietà, cioè alla possibilità di agire per l'intero verso ogni debitore, essendo la solidarietà passiva prevista nell'esclusivo suo vantaggio con la funzione di rafforzare il credito, mentre, per il debitore potrà derivare solo un



vantaggio dall'essere tenuto verso il creditore esclusivamente per la propria quota, con conseguente sufficienza della sola volontà del creditore, anche in atto unilaterale.;

rilevato inoltre che la rinuncia alla solidarietà può essere limitata solo ad alcuno dei condebitori, con la conseguenza che il creditore conserva l'azione solidale verso gli altri per l'intero credito, sostanziandosi la rinuncia alla solidarietà quale **beneficium divisionis** comportante solo la rinuncia all'effetto principale della solidarietà di poter agire per intero verso ciascun condebitore e restando ferme le regole della solidarietà per altri effetti, come nel caso, previsto dall'art. 1311 c.c.;

rilevato che la proposta di accordo depositata da **Paolo Bani** è delineata come di seguito:

debito nei confronti di Banca Intesa San Paolo S.p.A. (creditore ipotecario) :

pagamento da parte del ricorrente Paolo Bani di 1/3 dell'intero debito residuo nei confronti di Banca Intesa San Paolo S.p.A. pari ad euro 118.027 mediante versamenti di euro 400,00 per i primi nove mesi a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologazione dell'accordo con accantonamento mensile in apposito libretto intestato alla procedura fino alla corresponsione in un'unica soluzione della differenza del debito del ricorrente Bani nei confronti di Banca Intesa (nei limiti di 1/3 del debito complessivo corrente nei confronti di tutti i garanti che hanno iscritto ipoteca volontaria sui beni di loro proprietà, entro tre mesi dal termine della indicata rateizzazione e con mantenimento della garanzia ipotecaria sui beni immobili di sua proprietà;

debito derivante dai crediti in prededuzione quantificati in complessivi 15.806:

versamenti rateali di euro 150,00 per i primi 11 mesi a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologazione dell'accordo con accantonamento mensile in apposito libretto intestato alla procedura fino alla corresponsione in un'unica soluzione della differenza del credito in prededuzione maturato dal ricorrente;

crediti condizionati in relazione al debito nei confronti di Cross Factor S.p.A.. corresponsione della differenza del debito che residuerà in capo a Roberto Gregoretti nei confronti di Cross factor all'esito della procedura di liquidazione del patrimonio per euro 2.943,47;



ritenuto che a fronte delle esposte considerazioni la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7,8,9, L. 372012 tenuto conto che il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo, quanto la logicità e la completezza della relativa attestazione ed evidenziato dunque che la verifica giudiziale in questa fase deve avere ad oggetto i requisiti di ammissibilità, il contenuto del piano e la documentazione allegata;

P.Q.M.

visto l'art. 10 ss. L. 3/2012

FISSA l'udienza del 22 gennaio ore 9,00

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma 1 (l.3/12) ai creditori presso la residenza o la sede legale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata;

DISPONE che la proposta ed il decreto siano pubblicati a cura dell'organismo di composizione della crisi su almeno un quotidiano anche a tiratura locale e su almeno un sito internet specializzato che verrà individuato dall'O.C.C.;

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

DISPONE che i creditori facciano pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Si comunichi.

Ancona, 30 ottobre 2018



Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Mantovani

